

Prot. n. 68/2022

Roma, 16 marzo 2022

Al *Ministero della Salute* – Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma (RM) – [seggen@postacert.sanita.it](mailto:seggen@postacert.sanita.it) –  
C.a. del Capo di Gabinetto, *cons. Tiziana Coccولو* – [segr.capogabinetto@sanita.it](mailto:segr.capogabinetto@sanita.it) –

E p.c.

A tutti gli *Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri* – Loro indirizzi PEC –

**OGGETTO:** Richiesta di chiarimenti in merito alla nota GAB-0002992-P-17/02/2022 I,2.b.a./2020/21 avente per oggetto “Quesiti concernenti la sospensione dei sanitari per inadempimento vaccinale”.

*Spett.le Ministero,*

in relazione alla nota richiamata in oggetto, la scrivente Organizzazione Sindacale ritiene di dover rappresentare quanto segue.

È noto che i vaccini anti-COVID-19 riducono significativamente la probabilità di sviluppare la malattia clinicamente sintomatica. È ormai acclarato che nessun vaccino anti-COVID-19 conferisce un livello di protezione del 100%, i vaccini non impediscono ad un soggetto vaccinato di trasmettere SARS-CoV-2, la risposta protettiva “indotta” dal vaccino può variare da individuo a individuo e, al momento, non è nota la durata della protezione conferita dalla vaccinazione.

Seppur diminuito, quindi, non è possibile escludere un rischio di contagio (e diffusione nel virus) anche in coloro che sono stati vaccinati.

Testimonianza di ciò, sono i molteplici focolai che quasi quotidianamente vengono registrati all'interno delle strutture sanitarie su tutto il territorio nazionale. Pertanto, come hanno sempre sostenuto l'OMS, l'ECDC e lo stesso Istituto Superiore di Sanità, nelle indicazioni fornite sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 e sue varianti, tutti i

**SEDE NAZIONALE**

Via Pasquale Revoltella, 115-117 – 00152 Roma (RM); cell.: +39 373 800 4319  
[www.dirpubblica.it](http://www.dirpubblica.it) – [sede@dirpubblica.it](mailto:sede@dirpubblica.it) – [dirpubblica@pec.it](mailto:dirpubblica@pec.it)  
C.F.: 97017710589 – Partita I.V.A.: 04919551004

lavoratori/operatori sanitari (vaccinati) devono essere sempre considerati potenzialmente in grado di infettarsi e trasmettere il virus e continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi medici prescritti, l'igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la valutazione del rischio, indipendentemente dallo stato di vaccinazione e aderire a eventuali programmi di screening dell'infezione. Nella corposa produzione di raccomandazioni relativa alla vaccinazione anti Sars-CoV-2 nei soggetti guariti da Covid, codesto Ministero ha sempre consigliato il rispetto di tempistiche ben definite.


Lungi dal voler disquisire su temi quali l'immunità naturale e quella indotta da vaccino, codesto spettabile Ministero ha sempre considerato l'evento infezione sovrapponibile all'evento vaccinazione, anche ai fini del rilascio della cosiddetta "Certificazione Verde".

Non si comprendono, pertanto, le motivazioni scientifiche che soggiacciono alla ferma e ostinata posizione espressa da codesto Ministero con la nota in oggetto, rispetto alla possibilità di revoca dalla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale (perché inadempiente rispetto all'obbligo vaccinale) per il Personale sanitario guarito dall'infezione.

Piuttosto, sulla base delle già richiamate raccomandazioni ministeriali sulle tempistiche della vaccinazione per i soggetti guariti, la vaccinazione deve essere differita ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 44 del 2021, per cui deve ritenersi non sussistere alcun obbligo vaccinale a carico del Personale sanitario per il periodo intercorrente tra la guarigione e la successiva vaccinazione, da somministrare non prima delle suindicate tempistiche.

Per tutto quanto sopra, codesto spettabile Ministero è invitato a rivedere la propria posizione circa la revoca della sospensione del Personale sanitario che, in precedenza, era stato considerato inadempiente rispetto l'obbligo vaccinale ma che successivamente, avendo contratto l'infezione, è guarito dal Covid. Tale Personale, infatti, non potrebbe, comunque, osservare alcun obbligo vaccinale se non prima delle tempistiche stabilite dalle richiamate raccomandazioni ministeriali; ciò anche al fine di evitare che la sospensione trapassi da misura finalizzata al contenimento del contagio a misura sanzionatoria. Diversamente sarebbero tradite le intenzioni del legislatore, imponendo agli interessati un sacrificio non necessario, rispetto al perseguimento delle finalità sanitarie, e sproporzionato per il pregiudizio agli stessi ingiustificatamente arrecato. Così facendo si finirebbe di colpire, ancora di più, un Sistema Sanitario che, specie in questi ultimi due anni, è stato messo a dura prova ed ha sempre risposto con abnegazione e spirito di sacrificio nonostante le tante, forse troppe, difficoltà in cui è stato chiamato ad operare.

Distinti saluti.

**Maurizio Marchetti**  
Componente della Segreteria Generale  


---

**DIRPUBBLICA – Federazione del Pubblico Impiego – Segreteria Generale**

Via Pasquale Revoltella, 115-117 – 00152 Roma (RM); cell.: +39 373 800 4319

[www.dirpubblica.it](http://www.dirpubblica.it) – [sede@dirpubblica.it](mailto:sede@dirpubblica.it) – [dirpubblica@pec.it](mailto:dirpubblica@pec.it)

C.F.: 97017710589 – Partita I.V.A.: 04919551004